

DELIBERA N. 109/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MARRADI (FI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 maggio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 27 aprile 2023 (prot. n. 0113456) con la quale gli Uffici di assistenza al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana hanno trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Marradi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito di una segnalazione riguardante la pubblicazione *“sulla pagina Facebook e Instagram del*



Sindaco Tommaso Triberti” di “immagini e link di video di manifestazioni [...] organizzate dall’amministrazione comunale”. In merito alla segnalazione, gli Uffici del Comitato hanno rilevato che “la segnalazione si riferisce ad iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere in date antecedenti al periodo di vigenza dell’art. 9 della Legge 28/2000 (30 marzo 2023)” e che “L’unico elemento di ambiguità riscontrato riguarda i profili social del Sindaco in carica, Tommaso Triberti, candidato alla stessa carica alle prossime elezioni di maggio” in quanto “Pur non essendo direttamente collegati al sito web istituzionale dell’ente, [...] contengono la qualifica di “Sindaco di Marradi” (oltre, nel caso del profilo Facebook, ad altre qualifiche istituzionali e all’immagine di copertina del Sindaco con la fascia tricolore) configurandoli, dunque, come profili istituzionali. In entrambi i profili sono pubblicati, nel periodo di vigenza dalla Legge 28/2000, post a contenuto elettorale”. Con riferimento a tali profili social, gli Uffici, a seguito della richiesta di controdeduzioni, hanno verificato l’intervenuta “eliminazione della qualifica di “Sindaco di Marradi” dai profili Facebook e Instagram di Tommaso Triberti e la sostituzione dell’immagine di copertina del profilo Facebook con una immagine neutra”, e nel ritenere “ripristinate le condizioni per considerare i suddetti profili social come personali e non istituzionali”, hanno proposto l’archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 21 aprile 2023 con la quale il Sindaco di Marradi ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “Le uniche forme di propaganda riconducibili alla mia persona sono quelle apparse sui miei canali social personali (Pagina Facebook: Tommaso Triberti; profilo Instagram: Tommaso_Triberti), in nessun modo qualificabili quali canali istituzionali dell’ente”;

PRESO ATTO che, con successiva nota del 27 aprile 2023, il Comune di Marradi, in riscontro alla richiesta degli Uffici di assistenza al Comitato, ha comunicato di aver *“eliminato da entrambe le pagine social la descrizione di “Sindaco di Marradi” e modificato la foto in cui, precedentemente, c’era la fascia tricolore. Abbiamo anche eliminato i due post seguenti alla data del 30 marzo, pubblicati quando ancora erano presenti le condizioni sopra citate”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che la pubblicazione di *“contenuti di propaganda politica dal 30 marzo 2023”* sui profili social (Facebook e Instagram) riconducibili al Sindaco Tommaso Triperi che riportano l'indicazione della carica di Sindaco di Marradi (oltre alle altre cariche istituzionali ricoperte) appare riferibile al Sindaco stesso nella sua veste istituzionale e costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 in violazione del divieto recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative del 14 e 16 maggio 2023, per la mancanza dei requisiti di indispensabilità e di impersonalità;

RILEVATO tuttavia che, come accertato dal competente Comitato, il Comune di Marradi ha *“eliminato da entrambe le pagine social la descrizione di “Sindaco di Marradi” e modificato la foto in cui, precedentemente, c'era la fascia tricolore”* ed *“eliminato i due post seguenti alla data del 30 marzo, pubblicati quando ancora erano presenti le condizioni sopra citate”*;

RITENUTO che l'eliminazione dei riferimenti alla carica di Sindaco e la modifica delle foto riportanti la fascia tricolore dai predetti profili social configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione degli Uffici di assistenza al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, stante la *vacatio* del Comitato medesimo;



RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Marradi e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba